



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 2273 del 2024, proposto da

-OMISSIS- e -OMISSIS- in qualità di genitori del Minore, rappresentata e difesi dagli avvocati Mariangela Delle Femine, Antimo Buonamano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania, Istituto Comprensivo Statale -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

per l'annullamento

- del provvedimento disciplinare prot. n. -OMISSIS-, comunicato in pari data, recante la sanzione disciplinare della "sospensione dalle lezioni senza l'obbligo di frequenza, per complessivi giorni DUE dal 26/03/2024 al 27/03/2024. Mancata partecipazione alle uscite didattiche previste per la classe";

-del verbale n. -OMISSIS- del consiglio di classe straordinario del 25.03.2024, con cui veniva comminata la sanzione disciplinare;

-di ogni altro atto ai precedenti connesso e/o conseguente, ivi inclusi – ove adottati - il verbale ed ogni altro adottato dal consiglio di classe straordinario, nonché dall'organo di garanzia, chiesti in sede di accesso agli atti, ma non ancora forniti dall'istituto scolastico all'atto della redazione del presente ricorso;

-ove occorra, per quanto di ragione, del regolamento di istituto o ogni altro statuto adottato;

- e di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali;

e per la cancellazione del provvedimento disciplinare dal fascicolo personale dell'alunno, nonché in subordine, per il risarcimento del danno da illegittimo esercizio dell'attività amministrativa da quantificarsi nell'importo di € 5.000,00, o da determinarsi in via equitativa sulla base dei criteri recepiti dalla giurisprudenza in materia;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania e dell'Istituto Comprensivo Statale - OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2024 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che:

- il ricorso ha ad oggetto il provvedimento n. -OMISSIS-, comunicato il medesimo giorno, con il quale è stata disposta a carico del minore "la sospensione dalle lezioni senza l'obbligo di frequenza, per complessivi giorni due, dal 26/03/2024 al 27/03/2024" nonché la preclusione alla partecipazione alle uscite didattiche previste per la classe, ivi compresa quella di più giorni, poi svoltasi tra il 17 e il 19 aprile, per l'ultimo anno della scuola secondaria di I grado;

Osservato che il procedimento, per come emerge dal verbale del Consiglio di classe del 25 marzo 2024 si è articolato nel seguente modo:

-in data 22 marzo 2024, una docente ha rimproverato l'alunno perché faceva uso del cellulare in classe, ha annotato l'episodio sul registro elettronico, ma ha deciso di non "sequestrare" il dispositivo poiché il fatto si era verificato in prossimità della fine dell'ora di lezione;

- tre giorni dopo, il 25 marzo 2024, la dirigente scolastica ha convocato *ad horas* il Consiglio di classe straordinario, al fine di adottare decisioni relative al comportamento dell'alunno;

- alla riunione del Consiglio hanno partecipato i docenti componenti (risultavano assenti tre docenti, indicati nel verbale), tra cui la coordinatrice di classe e la Dirigente scolastica; non erano presenti gli altri membri del Consiglio tra cui i rappresentanti dei genitori;

- come si desume facilmente dalla lettura del verbale, la discussione si è incentrata non solo sull'ultimo episodio, di tre giorni prima, ma sul complessivo comportamento manifestato in classe dall'alunno, che era già stato destinatario di diverse note sul registro di classe (riportate nella motivazione dell'atto impugnato), peraltro adottate solo dopo una prima fase di tentativi di collaborazione e dialogo anche con la famiglia (in merito, nel verbale della riunione, si rappresenta quanto segue: "dopo qualche mese dall'inizio dell'anno scolastico, per il tramite dell'alunno, furono convocati i genitori, al fine di metterli al corrente del comportamento poco consono e poco rispettoso sia nei confronti dei compagni sia nei confronti dei docenti");

- all'esito della riunione del 25 marzo 2024, è stata pertanto assunta la decisione impugnata in questa sede e, dopo la sua contestuale comunicazione, è stata avviata una fitta interlocuzione con i genitori del minore, sintetizzabile, per quanto qui rileva, nelle seguenti circostanze: a) i genitori si sono recati a scuola il 27 marzo 2024 per avere delucidazioni in merito alla sanzione disciplinare e sono stati invitati a ricorrere all'organo di garanzia; b) nella stessa data del 27 marzo, è stata loro comunicata la convocazione per il giorno 4 aprile 2024; c) nel corso dell'incontro del 4 aprile, la Dirigente e taluni dei docenti di classe presenti hanno rappresentato le motivazioni sottese al provvedimento disciplinare adottato (il verbale del 25 marzo 2024 non era infatti allegato alla comunicazione della sanzione, ma è stato rilasciato in riscontro dell'istanza di accesso, solo dopo, in data 8 maggio 2024); d) lo stesso 4 aprile 2024, i genitori hanno adito l'organo di garanzia, poiché il provvedimento non era stato ancora eseguito per la parte relativa alla preclusione dalla gita scolastica, che si sarebbe tenuta circa quindici giorni dopo; e) i genitori sono stati pertanto convocati per la riunione dell'11 aprile 2024, e all'esito del riesame da parte del predetto organo di seconda istanza, il provvedimento disciplinare è stato comunque confermato;

Ritenuto che il ricorso è fondato, in relazione al primo e secondo motivo di ricorso, per i quali i rinvia al ricorso medesimo, in ossequio alle esigenze di sinteticità imposte dalla decisione in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. e con assorbimento delle restanti doglianze;

Osservato, quanto alla persistenza dell'interesse a ricorrere pur a fronte della completa esecuzione della sanzione, anche nella parte in cui ha precluso al minore la partecipazione all'uscita didattica di più giorni, che le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale (parte ricorrente ne chiede infatti la cancellazione) e la loro efficacia lesiva è pertanto idonea a riverberarsi sulla carriera scolastica dell'interessato, oltre che sulla complessiva valutazione, anche oltre la fase esecutiva;

Ritenuto:

- quanto al primo motivo, che il Consiglio di classe, cui compete il potere di irrogare le sanzioni, ritenute più gravi, dell'allontanamento dalla comunità scolastica temporanea, era costituito solo dalla componente dei docenti, come si evince dall'*incipit* del verbale e che pertanto sussiste la violazione dell'art. 5 comma 2 del d.lgs. 297/1994 che, invece, in ossequio al principio di ampia partecipazione all'organo collegiale, prevede la partecipazione anche dei rappresentanti eletti dai genitori e dagli studenti (l'amministrazione non ha peraltro neanche chiarito se tali altre componenti erano state effettivamente convocate; si richiama, sul punto, ai sensi dell'art. 88 comma 2 lett. d) il precedente T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 26 gennaio 2021, n. 529 "il Consiglio di classe, riunito nella sola componente docente, era, quindi, organo incompleto che non poteva assumere validamente la deliberazione relativa alla sanzione disciplinare a carico dell'allievo ricorrente");

-quanto al secondo motivo, come si evince dalla motivazione riportata nel verbale del 25 marzo 2024, prima della adozione della specifica sanzione dell'allontanamento, e dopo l'episodio dell'uso del cellulare da cui ha preso l'abbrivio il procedimento disciplinare, non vi è stato alcun contraddittorio né formale né informale con i genitori e con lo stesso alunno, pur avendo il Consiglio espressamente riferito la comminatoria della sanzione proprio all'episodio del 22 marzo, come emerge dal richiamo contenuto nel verbale all'art. 6 del regolamento d'istituto che vieta l'utilizzo, tra l'altro, di telefoni cellulari;

Osservato, quanto alla violazione del principio del contraddittorio cui deve conformarsi l'azione amministrativa, specie se incidente su situazioni soggettive fondamentali come quelle su cui impatta un provvedimento scolastico sanzionatorio, che:

- l'amministrazione non ha rappresentato ragioni di estrema urgenza, anche considerando il lasso di tempo trascorso tra il 22 e il 25 marzo;

- il dialogo con la famiglia e con lo stesso studente, risalente ad un periodo precedente dell'anno scolastico, per quanto rivelatosi dal punto di vista dei docenti privo di efficacia, non può sanare il *vulnus* alle garanzie partecipative, visto che non era mai stata adottata una sanzione così grave, tale da escludere il minore anche dalla gita scolastica dell'ultimo anno delle "scuole medie";

-la partecipazione diretta dell'interessato, cui l'interlocuzione sarebbe stata funzionale, nel caso specifico rileva anche ai fini dell'art. 4 del d.P.R. 249/1990 che, proprio in ragione della gravità delle misure dell'allontanamento, consente allo studente la possibilità di "convertirle in attività in favore della comunità scolastica" (art. 4 cit.);

Ritenuto in conclusione che l'atto impugnato deve essere annullato e che l'amministrazione deve procedere alla cancellazione ex tunc della misura sanzionatoria dal fascicolo personale, non potendone tener conto neanche nelle valutazioni finali;

Ritenuto che, potendo però l'amministrazione rideterminarsi in merito, avendo cura di sanare i vizi procedurali sopra accertati, non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda risarcitoria, che, nell'esercizio del suo potere dispositivo, parte ricorrente ha peraltro espressamente subordinato al rigetto della domanda di cancellazione dal fascicolo personale della misura disciplinare;

Ritenuto che la regolazione delle spese deve seguire il principio di soccombenza, con liquidazione contenuta nel dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nella parte relativa alla domanda di annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS- e, per il resto, lo rigetta.

Condanna l'amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente liquidate in euro 1.500 oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Severini, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere

Germana Lo Sapio, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Germana Lo SapioIL PRESIDENTE
Paolo Severini

IL SEGRETARIO